COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna
Piazza Municipio, 1 09024 Nuraminis
Tel. 070/7058022 Fax 070/8010081
polizia.locale@comune.nuraminis.ca.it servizioamministrativo.nuraminis@legalmail.it

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 6693/2020 Nuraminis, li 30 Settembre 2020

ORDINANZA N. 36 del 30-09-2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**. Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35,

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;

VISTI il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83,

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020;

VISTE
le Ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020, 16 agosto 2020 e 21 settembre 2020

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresi' confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM e sono stati approvati il nuovo allegato 15 (*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico*) in sostituzione dell'allegato 15 di cui al DPCM 7 agosto 2020, il nuovo allegato 16 (*Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)*, il nuovo allegato 20 (*Spostamenti da e per l'estero*) nonché l'allegato 21 (*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*) e l'allegato 22 (*Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie);*

VISTO

il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 18/Report completo. Dati relativi alla settimana 7-13 settembre 2020 (aggiornati al 15 settembre 2020)* elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che segnala che *"In quasi tutte le Regioni/PPAA continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi e si osserva un trend sostanzialmente in aumento da diverse settimane. Focolai sono riportati nella quasi totalità delle province (101/107) e tutte le Regioni/PA hanno riportato almeno un nuovo focolaio nella settimana di monitoraggio. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che nel Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è sempre più rilevante. Rispetto al periodo 17-30 agosto 2020, in quasi tutte le Regioni si osserva un aumento del tasso di occupazione dei posti letto dedicati sia in area medica che in terapia intensiva. A livello nazionale il tasso di occupazione in area medica è aumentato dal l'2% al 4% mentre il tasso di occupazione in terapia intensiva dal 1% al 2%, con valori superiori al 5% per alcune Regioni. Sebbene, non siano ancora stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali, la tendenza osservata potrebbe riflettersi in un maggiore impegno. Si conferma, inoltre, l'importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati.*

Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 2397 focolai attivi di cui 698 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la settima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2280 focolai attivi di cui 691 nuovi). Questo comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus.

Conclusioni:

In Italia si osserva un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei. Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero.

Nelle due ultime settimane si è osservato un aumento significativo dell'età mediana alla diagnosi. Questo è probabilmente dovuto ad una trasmissione dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all'interno della famiglia: questo si riflette in un maggiore impegno

dei servizi ospedalieri. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare.

Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso inferiore rispetto a quello di altri Paesi europei, ma con un aumento da sette settimane consecutive. Il rispetto delle misure di prevenzione e della quarantena raccomandate dalle autorità sanitarie resta un elemento cruciale ed ineludibile per contrastare la diffusione dell'infezione. D'altro canto l'aumento delle capacità di offerta diagnostica deve essere accompagnato dal potenziamento dei servizi territoriali per la ricerca dei casi e la gestione dei contatti, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari. La riduzione nei tempi tra l'inizio della contagiosità e l'isolamento resta un elemento fondamentale per il controllo della diffusione dell'infezione.
È quindi necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione al rispetto delle misure di controllo, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l'isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche. (omissis).. rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. (omissis)..La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente ad infezioni contratte tra fine agosto ed inizio di settembre 2020, conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento. Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l'infezione in situazioni di affollamento in cui si osserva un mancato rispetto delle misure raccomandate e durante periodi di permanenza in Paesi o aree con una più alta circolazione virale. In questi casi, si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili.";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o*

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali

VISTO *il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che " In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO
che le situazioni di fatto e di diritto innanzi esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di conferma delle misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti ove si svolgono le attività economiche, sociali e ricreative;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 30 Settembre 2020 e fino alla revoca ordinanza stessa, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione e del Comune:

è disposto l'obbligo, su tutto il territorio comunale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, in tutte le occasioni di assembramento, quando non si ha la possibilità di garantire la distanza interpersonale (ad esempio entrata/uscita delle scuole, alla fermata dell'autobus, in fila nelle aree antistanti gli esercizi commerciali, nelle panchine delle piazze, o aree pubbliche o private ad uso pubblico ecc.), fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.

Si richiamano altresì le disposizioni sulle misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, concernenti i rientri da Paesi europei a più alto rischio di contagio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e

ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

La presente ordinanza è notificata, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'ANCI Sardegna ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
Mariassunta Pisano